



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA  
SEZIONE LAVORO

N. 1017/17 SENTENZA  
N. 723/2014 R.G.  
N. 4846/2017 GRON.  
PUBBLICATA IL 17 OTT. 2017

La Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, composta dai Magistrati

Dott. Giuseppe Meliadó	Presidente
Dott.ssa Graziella Parisi	Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano	Consigliere rel est.

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n 723/14 RG promossa da

\*\*\*\*\* (C.F. \*\*\*\*\* ) rappresentato e difeso dagli  
avv.ti Giuseppe Cicero e avv. prof. Antonio Giovati,

*appellante*

**contro**

\*\*\*\*\* S.R.L. (CF \*\*\*\*\* ) in persona del legale rappresentante pro tempore  
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fausto Amadei, Mattia Amadei e Santa Monfrini

*Appellato e appellante incidentale*

Avente ad oggetto: crediti da rapporto di agenzia.

All'udienza di discussione del 3.10.2017, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in  
atti, la causa è stata posta in decisione.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso al Tribunale di Catania depositato in data 7.11.2006, \*\*\*\*\*  
esponeva di avere svolto l'attività di agente di commercio nella zona della Sicilia per conto della

società \*\*\*\*\* srl. Il rapporto di collaborazione era iniziato, in virtù di accordi meramente verbali, nel 1996. Soltanto con lettera del giugno 1997, dopo un anno di rapporto di fatto, la società comunicava la volontà di costituire una collaborazione stabile, con diritto di esclusiva per la zona assegnata, la previsione di una provvigione determinata per gli affari conclusi e andati a buon fine e il riconoscimento di un acconto sulle provvigioni future. Tale rapporto, costituente in realtà un rapporto di agenzia, veniva qualificato come procacciamento di affari. Il rapporto aveva avuto esecuzione come rapporto di agenzia senza alcun problema fino all'anno 2004: il \*\*\*\*\* raccoglieva in modo stabile gli ordini relativi ai prodotti della società, promuoveva le vendite, concludeva gli accordi locali sulla base delle istruzioni ricevute dalla direzione commerciale, incassava il prezzo delle forniture quando questo non veniva pagato attraverso il canale bancario. La società \*\*\*\*\* s.r.l. regolarmente provvedeva a pagare le provvigioni per gli importi analiticamente indicati per ciascun anno sino al mese di giugno 2004. L'attività del ricorrente aveva determinato l'acquisizione di nuova clientela e l'incremento del fatturato. Nell'anno 2004 la società non eseguiva diversi ordini del ricorrente per un importo fatturato di € 143.704,10 e non gli pagava le relative provvigioni. Il ricorrente, conseguentemente, fu costretto a recedere dal rapporto.

Tanto esposto in fatto, chiedeva che il Tribunale accertasse l'esistenza del rapporto di agenzia instaurato tra le parti con la condanna della società convenuta al pagamento delle provvigioni maturate e non pagate per € 693,40 e delle provvigioni per gli affari promossi e non andati a buon fine per fatto imputabile alla preponente per € 7878,60 (somma eventualmente dovuta anche titolo di risarcimento del danno); la condanna della società convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso da quantificarsi secondo l'AEC del 2001 in € 23.378,53 o nella misura stabilita dal codice civile o nella diversa misura determinata equitativamente; la condanna al pagamento delle indennità di cessazione del rapporto da determinarsi nella misura prevista dall'AEC, nell'importo analiticamente indicato in ricorso o, in subordine, l'indennità di

cessazione rapporto dovuta a norma dell'articolo 1751 del codice civile; la condanna al risarcimento del danno per la perdita di guadagno e lesione dell'immagine commerciale.

Si costituiva \*\*\*\*\* s.r.l. contestando, preliminarmente, la natura del rapporto intercorso tra le parti: la società \*\*\*\*\* aveva intrattenuto rapporti di agenzia con la società "\*\*\*\*\* di \*\*\*\*\* \* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* s.n.c.". Tale rapporto era cessato a settembre 1995. Circa due anni dopo la risoluzione del rapporto con la "\*\*\*\*\* \* \*\*\*\*\* \* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* s.n.c.", era iniziato il rapporto di collaborazione con \*\*\*\*\* , quale procacciatore di affari. Peraltro, prima del giugno 1997 il \*\*\*\*\* non era iscritto all'albo degli agenti e dunque non avrebbe potuto stipulare un contratto di agenzia. I termini dell'accordo indicati nella lettera del giugno 1997 erano chiari e non suscettibili di interpretazione equivoca: il \*\*\*\*\* era un mero procacciatore di affari, non aveva alcun obbligo di svolgere l'attività di promozione e aveva diritto alla provvigione soltanto per gli affari che, a discrezione della società, sarebbero stati conclusi. Inoltre, non vi era la prova scritta del contratto di agenzia richiesta dall'art. 1742 c.c.: l'atto scritto indicato dal ricorrente qualificava il rapporto come procacciamento di affari e non vi era prova della diversa volontà delle parti. Contestava, comunque, l'esistenza dell'inadempimento nei rapporti contrattuali e le pretese economiche rivendicate dal ricorrente sia in quanto il rapporto non era riconducibile al contratto di agenzia sia in quanto il rapporto comunque era stato interrotto per iniziativa non giustificata del ricorrente. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna del ricorrente alla restituzione della somma di euro 5164,57 versata a titolo di acconto e, qualora il Tribunale avesse accertato l'esistenza della rapporto di agenzia, chiedeva la condanna di parte ricorrente al pagamento dell'indennità di preavviso da compensare con eventuali maggiori crediti del ricorrente.

Il Tribunale con sentenza del 23 ottobre 2013 rilevava innanzitutto che non vi era prova scritta dell'avvenuta stipula del contratto di agenzia richiesta ai fini della prova dall'art. 1742 c.c.; la prova per testi offerta era comunque inidonea al fine. Rigettava, pertanto, tutte le domande fondate sul riconoscimento dell'esistenza del rapporto di agenzia. Rigettava la domanda di

risarcimento del danno siccome del tutto generica e sfornita di prova. In ordine al pagamento delle provvigioni sugli affari procacciati e non conclusi per fatti imputabili alla sfera della \*\*\*\*\* , accertato che nel 2004 la società non era stata in grado di adempiere alle consegne e non era stata affidabile nella gestione degli impegni, sulla base dei conteggi in atti, riteneva che il \*\*\*\*\* avesse diritto all'importo di euro 7185,20 per affari promossi e non andati a buon fine oltre a € 693,40 con riferimento alla fattura n. 139 del 19 gennaio 2004 (relativa a un affare andato a buon fine) che non risultava pagata. Rigettava la domanda riconvenzionale relativa alla restituzione dell'acconto in quanto non vi era prova dell'avvenuto versamento della somma.

Con atto del 23 settembre 2014 proponeva appello avverso la citata sentenza \*\*\*\*\* . Resisteva la società \*\*\*\*\* s.r.l., proponendo a sua volta appello incidentale.

La causa è stata decisa all'udienza del 3.10.2017 con dispositivo di cui si è data pubblica lettura in udienza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di appello, \*\*\*\*\* censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provata l'esistenza del rapporto di agenzia. Pur ritenendo corretto il principio, affermato dal primo giudice, che impone al ricorrente di provare per iscritto l'esistenza del contratto di agenzia, deduce che l'errore in cui è incorso il giudice, nel ritenere in concreto non raggiunta tale prova, sarebbe dipeso dall'omesso esame di tutta la documentazione allegata al ricorso, relativa alle provvigioni riconosciute dalla società per tutta la durata del rapporto, alle fatture di acquisto, alle istruzioni per il trasporto, alle note ricapilogative degli ordini in corso, alle distinte di versamento degli incassi, tutti documenti che attestavano la stabilità del rapporto, incompatibile con la precarietà che caratterizza il rapporto di procacciamento di affari e che, al contrario, documentavano un'attività continuativa professionale in virtù della quale la società \*\*\*\*\* aveva erogato al ricorrente ingenti compensi a titolo di provvigioni. Tali documenti non erano stati contestati dalla società e provavano che il ricorrente aveva svolto un'attività promozionale stabile per molti anni.

Inoltre, la prova scritta del contratto emergeva dalla lettera d'incarico del 10 giugno 1997 che ad eccezione del *nomen iuris* utilizzato - "procacciatore di affari" - in realtà, sulla base dell'intero regolamento negoziale, indicava la volontà contrattuale di costituire un rapporto di agenzia, con carattere professionale e non una mera relazione saltuaria e occasionale. Non era compatibile con un rapporto di procacciamento d'affari l'assegnazione di una zona in esclusiva al ricorrente e la previsione di un acconto sulle future provvigioni. La natura del rapporto trovava, poi, conferma nelle concrete modalità con cui lo stesso si era svolto.

Con il secondo motivo di appello contesta la sentenza nella parte in cui ha rigettato tutte le domande relative all'indennità di fine rapporto e al preavviso sull'erroneo presupposto del difetto di prova del rapporto di agenzia. Ripropone le domande già formulate in primo grado di condanna al pagamento delle indennità di fine rapporto previste dall'AEC (indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica) o, in subordine, regolata dall'art. 1751 c.c. e dell'indennità sostitutiva del preavviso regolata dall'AEC o nella misura dall'art. 1750 c.c..

Ripropone, inoltre, la domanda di risarcimento del danno per perdita del guadagno e per lesione dell'immagine professionale, così come formulata in primo grado.

2) La parte appellata ha proposto appello incidentale con il quale contesta il capo di sentenza con cui il Tribunale ha rigettato la domanda di condanna alla restituzione dell'acconto provvisoriale per difetto di prova dell'avvenuto pagamento: \*\*\*\*\* , cecpendo la prescrizione del credito in questione, aveva confessato di avere ricevuto la somma portata dalla fattura da lui stesso emessa.

Con il secondo motivo dell'appello incidentale la società \*\*\*\*\* contesta la statuizione di condanna al pagamento della somma di € 7.190,00 a titolo di provvigioni non percepite sugli affari non andati a buon fine per fatto imputabile alla \*\*\*\*\* . Sul punto l'appellante incidentale riporta il contenuto della comparsa conclusoria depositata in primo grado deducendo che soltanto l'agente ha diritto ai compensi per l'affare non concluso e non il procacciatore e

contestando comunque la responsabilità per la mancata fornitura, dovuta alla mancata produzione di pomodori,

Censura, infine, la statuizione di compensazione delle spese.

3) L'appello principale è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.

Il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse la prova scritta del contratto.

Il collegio non condivide tale valutazione. Entrambe le parti hanno prodotto la lettera del 10.6.1997 inviata dalla società al \*\*\*\*\* il cui contenuto si riporta "Facendo seguito al colloqui intercorsi, le confermiamo la disponibilità della nostra società a valutare proposte di vendita per i nostri prodotti della linea rossa che Ella vorrà segnalare nella sua qualità di procuratore d'affari, per l'area della Sicilia in cui opera la sua struttura commerciale. \*\*\*\*\* valuterà ovviamente in totale e insindacabile autonomia se aderire ed accettare tali segnalazioni, dando corso alla fornitura, tenendola costantemente informata, e continuerà comunque i rapporti commerciali diretti già in corso, quali Coop Italia, essendo esclusi per quest'ultima un suo intervento e diritto relativo.

Sugli affari da lei segnalati per i quali si sia avuta regolare e completa esecuzione, intendendo il regolare e definitivo pagamento, le competerà un compenso del 5% sul valore netto delle vendite da liquidarsi con modalità mensili una volta andate a buon fine tutte le segnalazioni di ciascun mese regolarmente da lei fatturate.

Anche per far fronte a sue esigenze organizzative, le viene riconosciuto un acconto a valere ad ogni effetto sui compensi a lei spettanti di L. 10.000.000 (oltre Iva). Tale acconto sarà successivamente dedotto su futuri compensi.

Le confermiamo altresì la nostra piena collaborazione per consentire alla sua struttura il più proficuo svolgimento del lavoro, assicurandole che sarà nostra cura non appoggiarci per la zona della Sicilia ad altri procuratori, riservandoci comunque l'opportunità di contattare direttamente potenziali clienti non rientranti nella sua sfera di azione."

I caratteri distintivi del contratto di agenzia - secondo il costante orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte - sono la continuità e la stabilità dell'incarico dell'agente di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742 c.c.), realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto del procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni; il rapporto di procacciamento d'affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l'attività promozionale stabile di conclusione di contratti (cfr ex multis Cassazione civile, sez. lav. 12/02/2016 n. 2828, Cassazione civile, sez. lav., 23/07/2012, n. 12776 ; Cass. civ. 24.6.2005 n. 13629).

Osserva il collegio che qualora il requisito della forma scritta sia prescritto *ad probationem* - come accade per il contratto di agenzia - se l'esistenza del contratto risulti documentata per iscritto, è ammissibile il ricorso alla prova orale o per presunzioni al fine di dimostrare quale sia stata la comune intenzione delle parti mediante un'interpretazione del contratto non limitata al senso strettamente letterale delle parole (in termini Cassazione civile, sez. lav., 28/01/2013, n. 1824; Cassazione civile, sez. III, 26/06/2012, n. 10618).

Nel caso in esame, deve ritenersi che la prova scritta dell'accordo contrattuale sia costituita dalla raccomandata sopra indicata con la quale le parti, sebbene qualificchino formalmente il rapporto come procacciamento di affari, in realtà predispongono un regolamento contrattuale per molti versi incompatibile con tale figura contrattuale atipica.

L'accordo del giugno 1997 non prevede un incarico sporadico e occasionale ma disciplina una collaborazione stabile tra \*\*\*\*\* e la \*\*\*\*\* per la vendita di tutti i prodotti

di una linea della società nell'intera zona della Sicilia, con il riconoscimento dell'esclusiva e la previsione della modalità di pagamento mensile delle provvigioni fatturate per gli affari andati a buon fine (da liquidarsi con modalità mensili una volta andate a buon fine tutte le segnalazioni di ciascun mese regolarmente da lei fatturate) oltre a un acconto di £ 10.000.000 da detrarre dalle provvigioni future. Tale regolamentazione analitica e cadenzata appare del tutto in contrasto con la natura occasionale ed episodica del procacciamento di affari e – di contro – volta a disciplinare un rapporto stabile tra le parti, proiettato nel futuro, con il riconoscimento del diritto di esclusiva.

Osserva, inoltre, il collegio che al fine di interpretare l'effettiva volontà delle parti deve tenersi conto del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto e tale interpretazione non è preclusa qualora venga in considerazione un contratto per il quale sia richiesta la prova scritta *ad probationem*, sempre che sussista un accordo scritto e l'interpretazione fondata sul comportamento complessivo delle parti – così come su presunzioni gravi precise e concordanti e su prove testimoniali - serva solo ad accertare l'effettiva volontà contrattuale (cfr. in termini Cassazione civile, sez. lav. 28/01/2013 n. 1824; Cass. Civ. 9.10.1996 n. 8838; Cass. Civ. sez III 26.6.2012 n. 10618).

L'interpretazione della volontà contrattuale sopra prospettata come rivolta a dar vita a un rapporto di agenzia trova ampia conferma nel comportamento delle parti stesse. Ed invero, \*\*\*\*\* ha ricevuto negli anni dal 1997 al 2003 importi considerevoli per provvigioni (indicati in euro: € 55.909,09 nell'anno 1997; € 72.788,96 nell'anno 1998; € 80.564,93 nell'anno 1999; € 81.809,18 nell'anno 2000; € 81.042,56 nell'anno 2001; € 73.447,82 nell'anno 2002; € 56.108,49 nell'anno 2003; € 27.436,75 nell'anno 2004) e ha prodotto numerosi documenti relativi all'intero periodo (fatture di acquisto, ordini di acquisto, istruzioni per il trasporto, distinte di versamenti di somme da parte di alcuni clienti) che attestano la stabilità del rapporto, incompatibile con la natura occasionale ed episodica che caratterizza il procacciamento di affari. Va, in aggiunta, rilevato che dalla deposizione resa dal teste \*\*\*\*\* , responsabile commerciale della società appellata, sentito all'udienza dell'1.6.2012, è emerso che \*\*\*\*\*

s.r.l. in Sicilia vendeva il prodotto "passata di pomodoro" avvalendosi del ..... il quale, dunque, in conformità al diritto di esclusiva riconosciuto in contratto, era l'unico canale commerciale della società in Sicilia, ad eccezione del cliente Coop.

A fronte di tali elementi non può ritenersi decisivo il *nomen iuris* utilizzato dalle parti, come più volte riconosciuto dalla Corte di Cassazione (in tema di distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato cfr. Cassazione civile, sez. lav. 19/02/2016 n. 3303; Cassazione civile, sez. lav., 08/04/2015, n. 7024; Cass 2.4.2002 n. 4682 e Cassazione civile, sez. lav. 23/07/2012 n. 12776 in materia di contratto di agenzia).

Ritiene, pertanto, il Collegio che, al di là del *nomen iuris* utilizzato, il rapporto tra le parti sia riconducibile al contratto di agenzia.

L'ammissibilità di tale soluzione ermeneutica non è in contrasto con quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza della sezione II, del 16/03/2015, n. 5165, invocata da parte appellata. Ed invero, nella citata sentenza la Corte esclude che possa ricavarsi la prova scritta del contratto di agenzia esclusivamente dai documenti comprovanti l'effettuazione delle prestazioni riconducibili al rapporto, ma nella fattispecie che occupa vi è accordo scritto e il ricorso alla valutazione complessiva dei documenti e del comportamento delle parti ha la funzione di accertare l'effettiva volontà delle parti.

Infine, non è di ostacolo alla ricostruzione dell'accordo in termini di agenzia l'avvenuta iscrizione del ..... all'albo degli agenti soltanto nel luglio 1997 atteso che per giurisprudenza consolidata la mancata iscrizione all'albo non è causa di nullità del contratto, in conformità a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (cfr. Cassazione civile, sez. II, 17/04/2002, n. 5505) né assume rilievo la qualità di socio dell'appellante nelle società di persone con le quali pacificamente nel 1997 la ..... s.r.l. non intratteneva più rapporti di agenzia.

4) Accertata l'esistenza tra le parti di un rapporto di agenzia a decorrere da giugno 1997, non essendovi prova scritta di un rapporto precedente, occorre esaminare le domande proposte da

\*\*\*\*\* e rigettate dal Tribunale sul presupposto dell'insussistenza del rapporto di agenzia.

\*\*\*\*\* ha dedotto di avere receduto dal rapporto per causa imputabile alla mandante e ha chiesto la condanna di parte resistente al pagamento: 1) dell'indennità di mancato preavviso quantificata secondo le modalità previste dall'Accordo Economico Collettivo o in subordine dal codice civile; 2) delle indennità di fine rapporto (indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica) previste dall'art. 10 dell'AEC o in subordine dell'indennità prevista dall'art. 1751 c.c..

4.1) Preliminarmente, deve rilevarsi che l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica hanno esclusivamente fonte collettiva e, dunque, sono dovute solo agli agenti il cui rapporto sia regolato, direttamente o per relationem, da detti accordi (Cassazione civile, sez. II, 30/11/2011, n. 25607; Cassazione civile, sez. lav., 14/02/2001, n. 2126). Nel caso in esame non vi è nell'accordo scritto alcun richiamo all'AEC, che non può trovare applicazione. Va, conseguentemente rigettata la domanda avente ad oggetto la condanna al pagamento delle indicate indennità.

4.2) Anche la domanda relativa all'indennità di cessazione del rapporto a norma dell'art. 1751 c.c. non può trovare accoglimento in quanto la norma in esame subordina il diritto dell'agente a due condizioni e cioè che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. Entrambe le condizioni sono necessarie (Cassazione civile, sez. lav., 06/10/2016, n. 20047). Nel caso in esame \*\*\*\*\* non ha neanche allegato che la società \*\*\*\*\* continuasse a ricevere vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente. La domanda va, conseguentemente, rigettata per difetto dei presupposti della pretesa azionata.

4.3) La domanda volta ad ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso è, invece, fondata.

\*\*\*\*\* deduce di avere receduto dal contratto per giusta causa consistente nel mancato adempimento degli ordini procurati per l'importo di € 143.704,10 nel 2004. La

circostanza è stata provata dalle concordi deposizioni dei testi. Accertato l'inadempimento, era onere della preponente dimostrare che lo stesso non fosse ad essa imputabile. Tale prova non è stata fornita: il calo della produzione del pomodoro – in difetto di allegazione e prova della entità e straordinarietà dell'evento – rientra nella sfera di rischio imprenditoriale della \*\*\*\*\* . La mancata esecuzione degli ordini per importi rilevanti per un periodo prolungato (circa sei mesi) senza, peraltro, fornire all'agente istruzioni al riguardo integra una giusta causa di recesso dal contratto tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, in virtù della disciplina prevista dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, applicabile anche al contratto di agenzia (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 26/05/2014, n. 11728; Cassazione civile, sez. II, 04/05/2011, n. 9779; Cass. 1.10.2008 n. 24367).

Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro il termine stabilito dall'art. 1750 c.c. rimanendo tenuta, in caso di mancato preavviso, al risarcimento del danno derivante da tale omissione. L'agente che recede per giusta causa, alla stregua degli artt. 1750 e 2119 c.c., ha diritto al risarcimento del danno (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2010, n. 21279). S

In ordine alla determinazione del quantum dovuto non può farsi applicazione diretta dell'AEC per le ragioni sopra esposte. Il collegio ritiene, tuttavia, che l'importo, da determinarsi in via equitativa, possa essere quantificato utilizzando come parametro l'AEC e, pertanto, nella misura richiesta in via principale nel ricorso introduttivo di € 23.378,53. La società convenuta va condannata a pagare la somma indicata oltre interessi sul capitale annualmente rivalutata dal 9.12.2004 (data in cui il recesso è pervenuto a conoscenza della \*\*\*\*\* – all. 11 fascicolo primo grado parte resistente) al soddisfo. Y

4.4) Il motivo di appello relativo alla domanda di risarcimento del danno, rigettata dal primo giudice è inammissibile per mancanza di specificità. Il principio di specificità dei motivi di impugnazione di cui all'art. 434 c.p.c. impone all'appellante di individuare con chiarezza le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con

argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, così da incrinare il fondamento logico-giuridico (cfr. Cassazione civile sez. lav. 15/11/2016 n. 23291).

Nel caso in esame, l'appellante si è limitato a riproporre la domanda senza in alcun modo criticare le ragioni poste dal Tribunale a fondamento del rigetto.

Il motivo di appello relativo alla determinazione delle spese rimane assorbito dalla rideterminazione delle spese da effettuarsi a seguito dell'accoglimento dell'appello.

5) Occorre, ora, esaminare l'appello incidentale proposto dalla società \*\*\*\*\*.

Il primo motivo di appello relativo alla condanna al pagamento delle provvigioni per gli affari non conclusi va rigettato in quanto il rapporto tra le parti è da ricondurre al contratto di agenzia e a norma dell'art. 1748 c.c. l'agente ha diritto alle provvigioni anche per gli affari da lui promossi non andati a buon fine per fatto imputabile al preponente. Come sopra esposto nel caso che occupa è stata accertata l'imputabilità al preponente della mancata esecuzione degli ordini.

Anche il secondo motivo di appello relativo alla restituzione dell'acconto va rigettato. È onere della parte che agisce in ripetizione provare l'avvenuto pagamento indebito. Nella prima memoria successiva alla domanda riconvenzionale la difesa di \*\*\*\*\* ha contestato di avere ricevuto il pagamento e il Tribunale ha correttamente ritenuto non provata l'eccezione. Nell'appello incidentale la società \*\*\*\*\* s.r.l. deduce che l'articolato di prova n. 69 formulato dall'appellante (relativo alla mancanza di una richiesta di restituzione da parte della società) avrebbe valore di implicita confessione dell'avvenuta ricezione della somma. La prospettazione non è condivisibile, non vi è alcuna ammissione nell'atto di appello e la richiesta istruttoria mira soltanto a dare fondamento all'eccezione di prescrizione pur proposta ma in subordine, qualora fosse stato accertato il pagamento (vedi pag. 23 memoria di replica a riconvenzionale del 29.5.2008).

6) Le spese di entrambi i gradi, in considerazione dell'accoglimento parziale delle domande vanno compensate per metà, ponendo la restante metà a carico della società \*\*\*\*\*.

A norma dell'art. 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 rilevato, che l'impugnazione incidentale è stata proposta in data successiva al 30.1.2013 e viene rigettata, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 citato.

**P.Q.M.**

La Corte di Appello,  
definitivamente decidendo,

in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il resto conferma, condanna \*\*\*\*\* s.r.l. a pagare in favore di \*\*\*\*\* l'ulteriore somma di € 23.378,53 oltre interessi sul capitale annualmente rivalutato dal 9.12.2004 al soddisfo;

rigetta l'appello incidentale;

compensa per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna \*\*\*\*\* s.r.l. a pagare la restante metà che liquidà in € 3750,00 oltre IVA e CPA per il primo grado e € 3000,00 per il presente grado oltre IVA CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.

Dichiara che la parte che ha proposto l'appello incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 citato.


Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione lavoro il 3.10.2017.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

dott.ssa Valeria Di Stefano

dott. Giuseppe Meliaddò



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

oggi ..... 17 OTT. 2017



Il Direttore Amministrativo  
D.ssa Vincenza Scudato